

Cosa significa parroci in solidum

Dal mese di marzo 2009 e fino al febbraio del 2019, la cura pastorale della parrocchia di S. Barbara è affidata in solidum ai rev. sac. Antonino Pennini (moderatore) e Salvatore Magrì (parroco in solido).

Cosa significa questa nuova configurazione giuridica?

È una novità del codice del 1983 che prevede la possibilità di affidare la cura pastorale di una parrocchia a più sacerdoti *in solidum*. Ne tratta il can. 517. La possibilità è, tuttavia, presentata come qualche cosa di eccezionale e di straordinario e si può attuare là dove ciò sia richiesto dalle circostanze. L'ipotesi infatti in linea generale contrasta con la tradizione della legislazione e la prassi della cura pastorale della Chiesa. Il principio generale infatti è che il parroco debba avere in cura una sola parrocchia e una parrocchia debba avere un solo parroco, come stabilisce il can. 526. Lo stesso canone tuttavia ammette la possibilità di eccezioni.

Ecco cosa dice in merito il Codice di Diritto Canonico:

Can. 517 - §1. Quando le circostanze lo richiedono, la cura pastorale di una parrocchia, o di più parrocchie contemporaneamente, può essere affidata in solido a più sacerdoti, a condizione tuttavia che uno di essi ne sia il moderatore nell'esercizio della cura pastorale, tale cioè che diriga l'attività comune e di essa risponda davanti al Vescovo.

Can. 542 - I sacerdoti ai quali, a norma del can. 517, § 1, viene affidata in solido la cura pastorale di una parrocchia o di più parrocchie contemporaneamente:

1° devono possedere le qualità di cui al can. 521¹;

2° siano nominati o istituiti a norma di quanto dispongono i cann. 522 e 524²;

3° ottengano la cura pastorale solo dal momento della presa di possesso; il loro moderatore viene immesso in possesso a norma di quanto prescrive il can. 527, § 2³; per gli

¹ **Can. 521 - § 1.** Perché uno sia nominato parroco validamente, deve essere costituito nel sacro ordine del presbiterato.

§ 2. Si distingua inoltre per sana dottrina e onestà di costumi, sia dotato di zelo per le anime e di ogni altra virtù e abbia quelle qualità che sono richieste sia dal diritto universale, sia dal diritto particolare per la cura pastorale della parrocchia in questione.

§ 3. Per conferire a qualcuno l'ufficio di parroco, è opportuno che venga accertata con sicurezza la sua idoneità nel modo determinato dal Vescovo, anche mediante un esame.

² **Can. 522 - E'** opportuno che il parroco goda di stabilità, perciò venga nominato a tempo indeterminato; il Vescovo diocesano può nominarlo a tempo determinato solamente se ciò fu ammesso per decreto dalla Conferenza Episcopale.

Can. 524 - Il Vescovo diocesano, dopo aver valutato tutte le circostanze, affidi la parrocchia vacante a chi ritiene idoneo ad esercitarvi la cura pastorale, esclusa ogni preferenza di persone; per giudicarne l'idoneità, senta il vicario foraneo ed esegua le indagini opportune, uditi, se del caso, determinati presbiteri come pure fedeli laici.

³ **Can. 527 - § 1.** Colui che è stato promosso alla cura pastorale di una parrocchia, la ottiene ed è tenuto ad esercitarla dal momento della presa di possesso.

§ 2. L'immissione in possesso del parroco spetta all'Ordinario del luogo o ad un sacerdote da lui delegato e devono essere osservate le modalità determinate dalla legge particolare o dalla legittima consuetudine; tuttavia, per giusta causa, il medesimo Ordinario può dispensare da tali modalità; in tal caso la dispensa comunicata alla parrocchia sostituisce la presa di possesso.

altri sacerdoti poi la professione di fede emessa legittimamente tiene il posto della presa di possesso.

Can. 543 - § 1. Se a determinati sacerdoti viene affidata in solido la cura pastorale di una parrocchia o di più parrocchie contemporaneamente essi sono tenuti singolarmente, secondo i criteri da loro stessi stabiliti, all'obbligo di adempiere i compiti e le funzioni proprie del parroco di cui ai cann. 528, 529 e 530⁴; la facoltà di assistere ai matrimoni come pure le facoltà di dispensa concesse al parroco per il diritto stesso, spettano a tutti, ma devono essere esercitate sotto le direzioni del moderatore.

§ 2. Tutti i sacerdoti del gruppo:

1° sono tenuti all'obbligo della residenza;

§ 3. L'Ordinario del luogo determini il tempo entro il quale deve avvenire la presa di possesso della parrocchia; trascorso inutilmente tale tempo, se non si sia opposto un giusto impedimento, può dichiarare la parrocchia vacante.

⁴ **Can. 528 - § 1.** Il parroco è tenuto a fare in modo che la parola di Dio sia integralmente annunciata a coloro che si trovano nella parrocchia; perciò curi che i fedeli laici siano istruiti nelle verità della fede, soprattutto con l'omelia delle domeniche e delle feste di precetto e con l'istruzione catechetica; favorisca inoltre le attività che promuovono lo spirito evangelico, anche in ordine alla giustizia sociale; abbia cura speciale della formazione cattolica dei fanciulli e dei giovani; si impegni in ogni modo, anche con la collaborazione dei fedeli, perché l'annuncio evangelico giunga anche a coloro che si sono allontanati dalla pratica religiosa o non professano la vera fede.

§ 2. Il parroco faccia in modo che la santissima Eucarestia sia il centro dell'assemblea parrocchiale dei fedeli; si adoperi perché i fedeli si nutrano mediante la celebrazione devota dei sacramenti e in special modo perché si accostino frequentemente al sacramento della santissima Eucarestia e della penitenza; si impegni inoltre a fare in modo che i fedeli siano formati alla preghiera, da praticare anche nella famiglia, e partecipino consapevolmente e attivamente alla sacra liturgia, di cui il parroco deve essere il moderatore nella sua parrocchia, sotto l'autorità del Vescovo diocesano e sulla quale è tenuto a vigilare perché non si insinuino abusi.

Can. 529 - § 1. Per poter adempiere diligentemente l'ufficio di pastore, il parroco cerchi di conoscere i fedeli affidati alle sue cure; perciò visiti le famiglie, partecipando alle sollecitudini dei fedeli, soprattutto alle loro angosce e ai loro lutti, confortandoli con prudenza; assista con traboccante carità gli ammalati, soprattutto quelli vicini alla morte, nutrendoli con sollecitudine dei sacramenti e raccomandandone l'anima a Dio; con speciale diligenza sia vicino ai poveri e agli ammalati, agli afflitti, a coloro che sono soli, agli esuli e a tutti coloro che attraversano particolari difficoltà; si impegni anche perché gli sposi e i genitori siano sostenuti nell'adempimento dei loro doveri e favorisca l'incremento della vita cristiana nella famiglia.

§ 2. Il parroco riconosca e promuova il ruolo che hanno i fedeli laici nella missione della Chiesa, favorendo le loro associazioni che si propongono finalità religiose. Collabori col proprio Vescovo e col presbiterio della diocesi, impegnandosi anche perché i fedeli si prendano cura di favorire la comunione parrocchiale, perché si sentano membri e della diocesi e della Chiesa universale e perché partecipino e sostengano le opere finalizzate a promuovere la comunione.

Can. 530 - Le funzioni affidate al parroco in modo speciale sono le seguenti:

1° amministrare il battesimo;

2° amministrare il sacramento della confermazione a coloro che sono in pericolo di morte, a norma del can. 883, n. 3;

3° Amministrare il Viatico e l'unzione degli infermi, fermo restando il disposto del can. 1003, §§ 2 e 3, e impartire la benedizione apostolica;

4° assistere al matrimonio e benedire le nozze;

5° celebrare i funerali;

6° benedire il fonte battesimale nel tempo pasquale, guidare le processioni fuori della chiesa e impartire le benedizioni solenni fuori della chiesa;

7° celebrare l'Eucarestia più solenne nelle domeniche e nelle feste di precetto.

2° di comune accordo stabiliscono i criteri secondo cui uno di loro celebra la Messa per il popolo, a norma del can. 533⁵;

3° solo il moderatore rappresenta nei negozi giuridici la parrocchia o le parrocchie affidate al gruppo.

Can. 544 - Quando cessa dall'ufficio un sacerdote della comunità di cui al can. 517, § 1, o il moderatore del gruppo, e parimenti quando uno di loro diviene inabile ad esercitare la funzione pastorale, non diviene vacante la parrocchia o le parrocchie la cui cura è affidata al gruppo; spetta al Vescovo diocesano nominare un altro moderatore; però prima che il Vescovo costituisca un altro moderatore, adempia tale ufficio il sacerdote del gruppo più anziano per nomina

L'ipotesi della parrocchia *in solidum* è duplice: singole parrocchie possono essere affidate *in solidum* a più sacerdoti; oppure più parrocchie insieme possono essere affidate *in solidum* a più sacerdoti. L'affidamento *in solidum* di una parrocchia o di più parrocchie fa sì che tutti i sacerdoti che si vedono affidata in tal modo la parrocchia abbiano tutti i poteri parrocchiali, e in un certo senso siano effettivamente tutti parroci, in quanto i diritti e doveri del parroco sono da essi posseduti in pienezza; e in forza dell'ufficio. Si tratta pertanto di una potestà ordinaria propria. Esigenze pratiche tuttavia richiedono un coordinamento dei poteri dei diversi parroci, che esercitano *in solidum* la cura pastorale. Il canone pertanto richiede che vi sia un *moderatore* nell'esercizio della stessa cura pastorale dei diversi sacerdoti che lavorano *in solidum*. Suo compito è dirigere l'azione dei singoli in modo che essa risulti unitaria. In particolare il moderatore è chiamato a rispondere di tale cura pastorale davanti al Vescovo.

Circa l'affidamento *in solidum* (can. 517), al di là degli aspetti di maggior o minore "ordinarietà" di utilizzo di questo istituto e delle condizioni che lo giustificano, ciò che merita senza dubbio rilievo è l'oggetto di tale affidamento: "la cura pastorale di una o più Parrocchie⁶"; è questa

⁵ **Can. 533** - § 1. Il parroco è tenuto all'obbligo di risiedere nella casa parrocchiale in vicinanza della chiesa; tuttavia in casi particolari, per giusta causa, l'Ordinario del luogo può permettere che dimori altrove, soprattutto se si tratta di un'abitazione comune a più sacerdoti, purché si possa provvedere in modo opportuno e adeguato all'adempimento degli incarichi parrocchiali.

§ 2. A meno che non sussista un motivo grave, il parroco può assentarsi ogni anno dalla parrocchia per ferie al massimo per un mese, continuo o interrotto; in questo tempo delle ferie non vengono computati i giorni che il parroco dedica una volta all'anno al ritiro spirituale; tuttavia, per assentarsi dalla parrocchia per un tempo superiore ad una settimana, il parroco è tenuto ad avvertirne l'Ordinario del luogo.

§ 3. Spetta al Vescovo diocesano stabilire norme che assicurino, durante l'assenza del parroco, l'esercizio della cura pastorale della parrocchia tramite un sacerdote fornito delle debite facoltà.

⁶ Il concetto di "*cura pastoralis plena*" non si trovava nel CIC/1917 (can. 154), ma è stato introdotto nel CIC/1983 per distinguere certi uffici riservati ai sacerdoti da altri che possono essere esercitati da diaconi, religiosi, o laici (can. 517, 2). Il CIC/1983 definisce il compito del parroco ricorrendo all'espressione di "cura pastorale". Il termine "*cura pastoralis*" compare nel CIC/1983 ben 27 volte, anche se la parola classica di "*cura animarum*" non è del tutto scomparsa, ma è rimasta ancora dieci volte. Il CIC distingue tra la "*cura pastoralis plena*" (can. 150) e la "*cura pastoralis partialis*" (can. 536). Per l'esercizio di un ufficio con la pienezza della cura pastorale occorre l'ordine sacerdotale. La presidenza nelle celebrazioni dell'eucaristia e degli altri sacramenti è integrale. La "*plena cura animarum*" è stata attribuita dalla dottrina canonica classica al Vescovo diocesano e solo analogamente ai parroci. L'ufficio parrocchiale è senza dubbio l'ufficio canonico più eminente in ordine alla *cura animarum*. Il can. 519 descrive il significato di "cura pastorale" con l'esercizio delle tre funzioni: 1) funzione di governare; 2) funzione di insegnare; 3) funzione di santificare. La cura pastorale si esprime più concretamente: 1) nella predicazione, nella catechesi, nell'educazione e nella preparazione ai sacramenti; 2) nella celebrazione dei sacramenti, nella moderazione della preghiera liturgica, nella direzione spirituale; 3) nell'ultima responsabilità per le questioni amministrative; 4) nei compiti di conciliazione, di animazione e di coordinamento della comunità parrocchiale e dei vari ministeri in essa.

che può essere affidata, secondo le dovute gradualità ad un gruppo di Presbiteri sempre con la presenza indispensabile di un presbitero "Moderatore" di tale cura pastorale.

La posizione del moderatore secondo il can. 517, § 1 può essere interpretata come un "*primus inter pares*", ma, dal punto di vista giuridico, lui è responsabile dinanzi al Vescovo e rappresenta la parrocchia nei negozi giuridici.

Tutti, comunque, possiedono le facoltà necessarie per il ministero pastorale, la concessione delle dispense e l'assistenza ai matrimoni.

Orbene, che all'interno di un gruppo di Presbiteri non si voglia costituire uno quale Parroco, ma lo si indichi semplicemente come 'Moderatore' (*primus inter pares*), è comprensibile e giustificato, avendone tutti le caratteristiche necessarie.

Da ultimo: la cessazione del Moderatore (can. 544) del gruppo *in solidum* -in ciascuna delle sue configurazioni- non rende vacante la Parrocchia a causa della semplice mancanza di chi esercita le potestà proprie del parroco; la "cura pastorale" infatti rimane "affidata" al resto del gruppo e la parrocchia non manca di ciò che la costituisce essenzialmente.

Don Salvatore Magrì